

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo V - Delle donazioni

Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'[articolo 769](#), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude [c.c. [801](#)] e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [c.c. [803](#)] per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'[articolo 770](#) e a quelle che a norma dell'[articolo 742](#) non sono soggette a collazione.